

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Il **DOTT. PELLEGRINO GIUSEPPE**, nato il 27/8/1990 a Barcellona Pozzo di Gotto ed ivi residente in Via Battifoglia n. 1, cod. fisc.: PLLGPP90M27A638H, elettivamente domiciliato in Messina, Via G. Venezian n. 16 (Studio professionale dell'avv. Giacomo Orlando), presso e nel recapito professionale dell'avv. Alberto Di Mario (C.F.: DMMLRT73P24F158Y, fax: 0909799847, pec: alberto.dimario@cert.ordineavvocatibarcellona.it), che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, rilasciata su foglio separato e materialmente unito

ricorrente,

contro

- il **Ministero Istruzione Università e Ricerca** (d'ora innanzi, per brevità, anche solo MIUR), in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc.: 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 – Roma, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille is. 121, n. 65 – Messina;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (d'ora innanzi, per brevità, anche solo USR), in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc.: 80018500829, con sede in Via G. Fattori n. 60 – Palermo, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
- l'**Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina** (d'ora innanzi, per brevità, anche solo AT), cod. fisc.: 80005000833, con sede in Via San Paolo n. 361 ex IAI – Messina, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

resistenti,

e nei confronti dei

- **docenti controinteressati** inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di Messina e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le supplenze che, in ipotesi di accoglimento del presente ricorso, saranno superati nella graduatoria e/o nel punteggio dalla parte ricorrente.

PREMESSO



Il **dott. Pellegrino Giuseppe** ha conseguito, in data 5/4/2018, la **Laurea magistrale** in Filosofia Contemporanea presso l'Università degli Studi di Messina (all. 1) con votazione 110/110 e lode, idonea all'insegnamento per le classi di concorso A019 – FILOSOFIA E STORIA.

In data 5/11/2018 il ricorrente ha altresì conseguito i **24 crediti formativi universitari** per accesso FIT nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche, sempre presso la predetta Università (all. 2).

Inoltre, parte ricorrente **ha prestato servizio per quale docente** negli istituti secondari superiori **per anni tre continuativi**, ed esattamente negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (all. 3).

In data 21/5/2022 parte ricorrente ha presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina (**AA.SS. 2022/23 e 2023/24**), assunta a numero protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7165138.21-05-2022, scegliendo n. 20 istituzioni scolastiche aventi sede nella provincia di Messina (all. 4); detta domanda è stata integrata in data 15/8/2022 per l'informatizzazione delle nomine per le supplenze, mediante domanda assunta a protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8871903.15-08-2022 (all. 5).

Tuttavia la piattaforma online non gli ha permesso, nonostante in possesso dei requisiti di legge (laurea magistrale e 24 CFU, oltre ad anni 3 di servizio di docenza), di iscriversi nella I fascia della graduatoria provinciale (GPS), costringendolo così a doversi declassare in II fascia; conseguentemente, egli non è stato inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto (GI), bensì nella III fascia.

Con decreto del 29/7/2022 dell'USR – AT di Messina (all. 6) sono state pubblicate le GPS della provincia di Messina valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24, e parte ricorrente è stata inserita nella graduatoria per la scuola secondaria in II fascia (all. 7).

Successivamente, con decreto del 26/8/2022 sempre dell'USR – AT di Messina (all. 8), le predette GPS sono state nuovamente pubblicate a seguito di rettifiche operate in autotutela, ed ancora una volta il ricorrente è stato inserito in II fascia (all. 9).

Tutto ciò premesso, il dott. Pellegrino Giuseppe si vede costretto ad agire in giudizio per l'accertamento del diritto ad essere inserito nella I fascia della GPS e nella II fascia delle GI, previo riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento dei titoli posseduti, per i **seguenti motivi**:



In ordine al fumus boni iuris

1° MOTIVO: Possesso del titolo abilitante all'insegnamento. D.M. 131/2007, art. 5; D.M. 374/2017, art. 2; L. 107/2015; D.Lgs. n. 59/2017, artt. 5 e 18 bis.

In forza delle norme richiamate nell'epigrafe del presente motivo, parte ricorrente avrebbe dovuto essere ammessa ad iscriversi nella I fascia della GPS e nella II fascia delle GI.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 bis del D.Lgs. 59/2017 (*Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo*; articolo aggiunto dall'articolo 44, comma 1, lettera l), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79), <<fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico ... coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento>>.

L'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (*Requisiti di accesso*), nel testo quindi in specie applicabile, prevede come requisiti di accesso <<relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) **24 crediti formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA



acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche>>.

Il D.Lgs. 59/2017 cit. è stato emanato in attuazione della delega, conferita al Governo, dalla L. 107/15 che, nel delegare l'adozione di decreti onde riordinare, semplificare e codificare la normativa in materia di istruzione, ha – fra l'altro – previsto all'articolo unico, comma 181, che *<<l'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti: 2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, **anche in base al numero di crediti formativi universitari** acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque **con il limite minimo di ventiquattro crediti** conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi>>.*

Il comma 110 ha precisato che *<<a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento ...>>.*

Ed ancora, ai sensi dei commi 106 e 107 dell'articolo unico cit., a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure *<<l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione>>.*

Pertanto, in forza del combinato disposto delle norme menzionate (legge delega e decreto attuativo) deve concludersi che sono richiesti specifici requisiti per l'accesso ai nuovi concorsi per il reclutamento dei docenti, ossia l'abilitazione col “vecchio sistema” (ossia, SISS, TFA, PAS ed altri) oppure, in alternativa, il **titolo di studio** congiuntamente ai **24 CFU** in specifici settori scientifico disciplinari, oppure, infine, l'espletamento di tre anni di servizio.



In sintesi, la vigente normativa di rango primario **ha equiparato** (per la parte qui di interesse) l'abilitazione con il possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche.

E' evidentemente assurdo ed incoerente che al possesso congiunto del titolo di studio (laurea magistrale o diploma ITP) e dei 24 CFU, considerato dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di I fascia - riservate agli abilitati - per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza.

Ne discende che vanno disapplicati le OO.MM. 60/2020 e 112/2022, nonché il D.M. 781/2020, laddove prevedono per le GPS e le GI requisiti diversi da quelli sopra citati.

Come esattamente affermato in casi analoghi dal Tribunale in epigrafe, *<<appare ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018-2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”).*

Orbene, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Come evidenziato inoltre, da questo Tribunale con argomentazioni condivise da questo decidente, “tanto l’O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d’istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore



e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti” (Trib. Messina, sez. lav., ord. 22 dicembre 2020, nel procedimento n. 3562/2020).

*In particolare, ai sensi dell’art. 3 dell’O.M. n. 60/2020 “6. **Le GPS** relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.*

*L’art. 11 dell’O.M. prevede che “1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le **graduatorie di istituto**, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. 2.*



L'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia è disposta, per tutti gli aspiranti che ne abbiano titolo, in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo modello di scelta delle sedi di cui al comma 1, lettere b) e c). Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti. 3. Per gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 3, comma 2, per l'inclusione nelle GPS. 4. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.

*Nel caso di specie, **la ricorrente**, la quale in data 5 agosto 2020 ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2020/21 e 2021/22 - con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto della Laurea in Giurisprudenza e dei 24 CFU – titoli provati dalla documentazione in atti - avrebbe avuto diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per la classe di concorso ...>> (Trib. Messina, sez. Lavoro, sent. n. 1247 dell'8/6/2022).*

L'orientamento sopra esposto è consolidato (solo per citare gli ultimi arresti, cfr. Trib. Messina, sez. Lavoro, sent. n. 1157 del 25/5/2022; Trib. Roma, sent. n. 2572 del 22/3/2022; Trib. Messina, sez. Lavoro, ordd. 11/6/2022 dott.ssa Rando; 21/6/2022 dott.ssa Totaro; andando più indietro nel tempo, Trib. La Spezia, sent. n. 35/2020).

Nel caso in esame parte ricorrente, che in data 21/5/2022 ha presentato domanda per l'inserimento nelle GP e nelle GI di supplenza per gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto della laurea magistrale, dei 24 CFU e dei tre anni di servizio di docenza già espletato **avrebbe avuto diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI** per la classe di concorso A019 – FILOSOFIA E STORIA.

2° MOTIVO: Violazione della Direttiva 2005/36/CE e della Direttiva 2013/55/UE (di modifica della prima); D.lgs. 206/2007 e 15/2016 di recepimento. Conseguente disapplicazione delle OO.MM. 60/2020 e 112/2022 e della normativa nazionale in contrasto.



La Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 è relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'art. 1 (*Oggetto*) della citata Direttiva afferma che *<<la presente direttiva fissa le regole con cui uno Stato membro (in seguito denominato «Stato membro ospitante»), che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (in seguito denominati «Stati membri d'origine») e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione>>*

All'art. 3, comma 1, lettera b, le *<<qualifiche professionali>>* sono definite come segue: *<<le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - e/o un'esperienza professionale>>*; quest'ultima è (lettera f) *<<l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro>>*.

Pertanto, la *<<qualifica professionale>>* come sopra definita dev'essere considerata idonea a consentire l'ammissione anche alla professione di docente; in specie, detta qualifica consiste nel possesso congiunto del titolo di studio (diploma ITP o laurea magistrale) e dei 24 CFU.

Detti titoli conseguiti in Italia, quale Stato membro, sono certamente rientranti nella categoria dei titoli formativi di cui all'art. 11 e dei titoli di formazione assimilati di cui all'art. 12 della Direttiva.

Quest'ultima, invece, non indica le procedure di abilitazione strettamente nazionali, che quindi non costituiscono la *<<qualifica professionale>>* di cui alla Direttiva.

Ne discende che le sopra menzionate OO.MM. 60/2020 e 112/2022 e l'ulteriore normativa nazionale in contrasto con quella comunitaria, laddove non equiparano il possesso congiunto del titolo di studio (diploma ITP o laurea magistrale) e dei 24 CFU con la *<<qualifica professionale>>*, richiedendo invece l'abilitazione per l'iscrizione nella I fascia delle GPS, devono essere disapplicate in quanto in contrasto con il diritto comunitario.

In ordine al periculum in mora

Quanto al periculum in mora, va considerato che parte ricorrente, se non verrà inserita con immediatezza nella I fascia della GPS e nella II fascia delle GI, subirà un danno grave ed irreparabile, correndo il rischio concreto ed attuale di perdere la possibilità di



insegnare; tale pregiudizio, è appena il caso di sottolinearlo, non investe solo l'aspetto economico, ma soprattutto quello professionale, che non può trovare risarcimento per equivalente, venendo compromessa la possibilità di svolgere l'attività lavorativa.

Invero, il chiesto inserimento nella I fascia consentirà, in occasione del reclutamento che sarà operato a partire dal prossimo mese di settembre, di conseguire la supplenza su cattedra vacante, con acquisizione di punteggio, di vantaggio rispetto ai soggetti inseriti in II fascia in ipotesi di richieste di supplenza da parte dei singoli istituti e di stabilità quanto meno per l'anno scolastico. Peraltro, dette graduatorie sono utilizzabili per l'immissione in ruolo ed a tempo determinato a partire dal prossimo anno scolastico.

Per contro, il mancato inserimento nella I fascia aggraverà lo stato di precarietà in cui versa parte ricorrente.

Inoltre, le nomine e le convocazioni per le supplenze per l'anno scolastico 2022/2023 verranno fatte già nel prossimo mese di settembre, e l'ingiusto mancato inserimento del ricorrente nella I fascia della GPS e nella II fascia delle GI determinerà per lui un immediato pregiudizio concreto ed irreparabile, poiché verrà superato da altri aspiranti invece inseriti nelle predette fasce; ciò non senza considerare altresì il vantaggio che, ove viceversa fosse correttamente inserito nella I fascia della GPS e nella II fascia delle GI, egli avrebbe rispetto agli aspiranti di II fascia GPS e di III fascia GI.

Ed ancora, a fronte delle richieste di personale docente da parte delle varie scuole per interpello, l'essere inserito nella I fascia della GPS e nella II fascia delle GI aumenterebbe le chance di convocazione per il ricorrente, che altrimenti resterebbero irrimediabilmente frustrate.

Ovviamente, nelle more dei tempi del giudizio di merito (che certamente andrebbe a definirsi ad a.s. 2022/2023 ampiamente iniziato) parte ricorrente vedrebbe preclusa la possibilità di essere inserita nelle corrette fasce delle GPS e delle GI, con le irreparabili conseguenze pregiudizievoli sopra descritte.

Viceversa, dall'accoglimento del presente ricorso cautelare e dalla notifica del conseguente provvedimento alle parti resistenti deriverebbe la possibilità di porre riparo tempestivamente al danno ingiusto sopra menzionato, mediante il giusto inserimento del ricorrente nella I fascia della GPS e nella II fascia delle GI.

Quanto sopra esposto trova conforto, fra l'altro, in numerose recenti ordinanze cautelari del Giudice del Lavoro del Tribunale in epigrafe (ex plurimis, 14/1/2022, dott.ssa



Bellino; 8/1/2022, dott.ssa Bonanzinga; 18/1/2022, dott.ssa Totaro; 24/1/2022, dott.ssa Rando).

Tutto ciò premesso e ritenuto, il **dott. Pellegrino Giuseppe** come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che il Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis,

VOGLIA

1) previa disapplicazione delle OO.MM. 60/2020 e 112/2022, nonché dei Decreti Ministeriali connessi e conseguenziali, ritenuta e dichiarata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ritenere e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di titolo abilitante all'insegnamento, integrato dal congiunto possesso della laurea magistrale, dei 24 CFU e di n. 3 anni di servizio di docenza effettivamente prestato e che, quindi, ha diritto ad essere inserita nella I fascia GPS per il personale docente ed educativo e nella II fascia GI;

per l'effetto, ordinare alle parti resistenti l'inserimento immediato di parte ricorrente nella I fascia delle GPS – Provincia di Messina, per la classe di concorso A019 – FILOSOFIA E STORIA richiesta con la domanda presentata e con la posizione ed il punteggio attribuiti in conformità a legge, nonché nella II fascia delle GI – Provincia di Messina;

3) condannare i resistenti alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese e dei compensi di lite, da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario.

ISTANZA PER LA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

In ragione dell'elevatissimo numero dei controinteressati costituiti da tutti i docenti inseriti nelle fasce I e II delle GPS della provincia di Messina e nelle fasce II e III delle GI, che in ipotesi di accoglimento del presente ricorso sarebbero superati in graduatoria e nel punteggio da parte ricorrente, la notifica nelle forme tradizionali risulterebbe di fatto impossibile, considerate le difficoltà di individuazione di tutti i controinteressati e dei rispettivi indirizzi di residenza.

All'uopo, in casi analoghi è stata ritenuta utile ed efficace la notifica mediante l'integrale pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito istituzionale del MIUR.

Ovviamente detta notifica avverrebbe in aggiunta a quella che sarà effettuata alle Amministrazioni resistenti.



In ragione di ciò, parte ricorrente

CHIEDE

che il Giudice voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dei provvedimenti che riterrà opportuni ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito internet del MIUR nell'Area all'uopo prevista.

DICHIARAZIONE DI VALORE: Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile. Tuttavia parte ricorrente è esonerata dal versamento del contributo unificato poiché, unitamente alla propria famiglia anagrafica, non supera i limiti di reddito previsti dalla normativa vigente.

Si producono: 1) Certificato di conseguimento della laurea magistrale; 2) Certificato di conseguimento di 24 CFU; 3) Attestato di servizio quale docente per n. 3 aa.ss.; 4) Domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina (AA.SS. 2022/23 e 2023/24), protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7165138.21-05-2022; 5) Domanda integrativa del 15/8/2022 per “informatizzazione nomine supplenze”, protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.8871903.15-08-2022; 6) Decreto del 29/7/2022 dell'USR – AT di Messina; 7) GPS della provincia di Messina valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24; 8) Decreto del 26/8/2022 dell'USR – AT di Messina; 9) GPS della provincia di Messina valevoli per il biennio 2022/23 e 2023/24 rettificati; 10) O.M. 60/2020; 11) O.M. 112/2022; 12) Dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Barcellona Pozzo di Gotto, 26 agosto 2022.

avv. Alberto Di Mario

